

06.02.2011

ONLUS E SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

In Commissione Finanze della Camera dei Deputati, con la risposta immediata n. 5-04131 a seguito di un quesito proposto da alcuni Deputati, il Ministero dello Finanze ha risposto che "Le attività commerciali marginali individuate dal decreto ministeriale del 25 maggio 1995, consentite alle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, al fine dell'acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto devono essere svolte:

- a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri, di cui all'articolo 6 della legge n. 266 del 1991;
- b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa".